

Legge del 11 maggio 1976, n. 360

Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1976, n. 147

Modifica dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463: "Statizzazione delle scuole elementari per ciechi".

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo Unico: [Sostituzione dell'art. 1, L. 26.10.1952, n. 1463 - Abrogazione degli artt. 455, 456, 457 del Reg. n. 1297/52]

L'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituito dal seguente:

"L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo art. 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti.

Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.